

sent. n. 189/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito alla pubblica udienza tenuta in data 19 feb-
braio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa
Nadia Bruno, l'Avv. Fabio Pisani con delega scritta
dell'Avv. Stefano Galeani per il ricorrente, non in-
tervenuto il rappresentante dell'Amministrazione re-
sistente.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 75430 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX
elettivamente domiciliato in Roma, Via XX Settembre
4, presso lo studio dell'Avv. Stefano Galeani, che
lo rappresenta e difende.

CONTRO

Il Ministero della Difesa, Direzione Generale del-
la Previdenza Militare e della Leva, 1° Rep -3^ Div.
- 2^ Sezione - in persona del Direttore della Divi-
sione pro tempore.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha im-
pugnato la nota protocollo n. M_D GPREV/1/3/2/90447

(pos. 100642) del 20 aprile 2010 con la quale è stato opposto diniego alla domanda di pensione privilegiata, prodotta il 3.12.2001, nella considerazione che tutte le infermità dallo stesso sofferte "disturbo dell'umore, NAS in soggetto con riferito deficit selettivo della memoria temporale, obbiettività neurologica negativa e referto RMN positivo per ecenfalopatia micro-multinfartuale, ipertensione arteriosa ed alterazione del metabolismo glicolipidico, esofagite di primo grado sec. Savary e Miller ed ernia gastrica iatale da scivolamento" già dichiarate non dipendenti da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo (D.M. 12AM del 31.1.2008), erano considerate tali anche ai fini pensionistici.

Parte attrice ha contestato nel merito l'atto gravato sostenendo la inesatta valutazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali l'Autorità Amministrativa ha basato il proprio convincimento.

2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del ricorso e nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso, eccependo -per il caso di accoglimento- la prescrizione quinquennale.

3. Con ordinanza n. 106/2018 è stata disposta l'acquisizione di motivato parere a cura del Collegio Medico Legale Sezione Speciale presso la Corte dei conti, in ordine alla sussistenza o meno di un rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante tra le infermità sofferte da ricorrente ed il servizio prestato, alla data

dell'istanza (3.12.2001).

3.1 Il consulente incaricato ha dato riscontro all'incombente istruttorio depositando il richiesto parere espresso nel senso che "NON sussiste rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinate tra le infermità sofferte dal ricorrente ed il servizio prestato, alla data dell'istanza (3.12.2001); Decade pertanto il secondo quesito sulla ascrivibilità tabellare".

4. Parte attrice ha contestato le conclusioni rese dal CML ed ha prodotto agli atti di causa CTP che ha espresso parere nel senso che "...vi sia il rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante tra le infermità sofferte dal ricorrente e il servizio prestato alla data dell'istanza del 3.12.2001.".

5. Con ordinanza n. 73 del 2021 di questa Sezione giurisdizionale in considerazione delle contrastanti conclusioni alle quali erano pervenuti il CTU e il CTP in ordine alla riconducibilità al servizio prestato delle infermità sofferte dal ricorrente, è stata disposta l'acquisizione di un ulteriore motivato parere a cura dell'Ufficio Medico Legale presso il ministero della Salute.

5.1 Il consulente incaricato ha con nota del 2.8.2023, dato riscontro all'incombente istruttorio esprimendo il parere che non sia possibile ammettere un nesso concausale efficiente e determinante tra le infermità psichica sofferta dal XX ed attività di servizio.

6. Parte attrice ha prodotto relazione peritale di parte ed ha chiesto -alla luce delle conclusioni

esprese dal CTP- l'accoglimento del ricorso e , in subordine, in ragione delle evidenti discordanze tra il parere dell'U.M.L. e la perizia di parte, che venga disposto un supplemento istruttorio, per accertare la dipendenza da causa di servizio delle patologie in argomento e la loro classificabilità a categoria di pensione.

7. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

In tal senso si rileva che nella fattispecie, oltre al motivato parere negativo espresso dagli organi deputati nel corso dell'istruttoria amministrativa, dello stesso segno risultano i pareri acquisiti tramite CTU.

In particolare e da ultimo si reputa esaustivo il parere reso dall'Ufficio Medico Legale presso il ministero della Salute, che ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell'interessata, e dall'attenta disamina del carteggio ha tratto logici argomenti per un giudizio medico legale da ritenere corretto e completo.

Il consulente incaricato ha, preliminarmente, richiamato i risultati della visita per delega, da cui è emersa la seguente diagnosi: 1) nevrosi ansiosa in soggetto con lievi segni di sofferenza neurogena L5-S1; 2) ipertensione arteriosa con iniziale cardiopatia ipertensiva; 3) esofagite secondaria a ernia iatale.

1.1 Con riguardo all'infermità psichiatrica ha, poi, evidenziato che "l'ansia è una reazione che un individuo esprime sotto forma di un vissuto di ten-

sione e rispetto ad una determinata situazione e avvenimento. Questa reazione, qualora si configuri come un tentativo di adattarsi ad uno stimolo è quello che viene comunemente indicato come stress e che andrebbe definito stressor. Ansia è una risposta che esprime una particolare attivazione di un individuo di fronte ad una situazione; è una reazione ad uno stimolo; stimolo che però va oltre un certo livello di disagio soggettivo. Da un punto di vista fisiologico la reazione d'ansia è un meccanismo di "scarico di tensione" ed è correlato psichico di quello che avviene nell'organismo con il concetto di stress. Lo stress è una risposta di adattamento fisiologico dell'individuo nei confronti di una determinata situazione... omissis... Dal punto di vista fisiologico; una reazione del genere, ossia da stress (in questo caso molto blando), provoca aumento del battito cardiaco, della circolazione muscolare (va più sangue ai muscoli), l'organismo secerne più adrenalina... omissis... Si parla di ansia patologica quando questi meccanismi, che originariamente hanno una funzione adattativa, vanno oltre un certo livello e quindi questi meccanismi da adattativi diventano scompensativi. Rappresentano il modo che l'individuo ha di difendersi non più adottando un criterio di scelta, ma determinando una sorta di incapacità a far fronte a queste difficoltà... omissis... La nevrosi d'ansia si riferisce a determinati eventi (esterni ed interni) in cui la risposta va oltre le forze dell'individuo e finisce per creare una risposta non valida se non incapacità a rispondere. La risposta d'ansia sarà alla fine disfunzionale, al contrario di come invece

dovrebbe succedere in quanto questa risposta dovrebbe essere funzionale alla situazione, ossia di risposta congruente con il fatto che succede. La risposta d'ansia impedisce di fare fronte alle difficoltà... omissis... Finché l'individuo tollera e riesce a gestire la situazione rimaniamo nella norma, quando questa deborda e diventa incontrollabile essa determina un'ansia patologica. Le NEVROSI D'ANSIA sono situazioni in cui un'ansia patologica trova una sua espressività con dei sintomi e manifestazioni psicopatologiche caratterizzanti, esistono vari tipi di nevrosi d'ansia secondo il D.S.M.: DISTURBO D'ANSIA GENERALIZZATA colpisce il 2 - 3,4 % della popolazione; DISTURBO DA ATTACCHI DI PANICO colpisce il 2 - 4 % della popolazione; FOBIA SEMPLICE colpisce il 3 - 5 % della popolazione; FOBIE SOCIALI colpisce il 3 - 5 % della popolazione; DISTURBO OSSESSIVO - COMPULSIVO grave malattia d'ansia colpisce il 0,05 % della popolazione; DISTURBO POST - TRAUMATICO (da stress) colpisce il 0,75 % della popolazione. In totale dall'8 al 13 % della popolazione è colpito dai disturbi d'ansia nelle varie forme succitate... omissis... Tutto ciò premesso, in risposta al quesito posto in ordinanza, esaminata la documentazione presente in atti e quella acquisita, viste le risultanze delle visite per delega, tenuto conto delle argomentazioni svolte dai CTP, letta attentamente la perizia di parte attrice presente nel fascicolo, esaminato lo stato di servizio, lo scrivente Ufficio esprime il parere che NON sia possibile ammettere un nesso concausale efficiente e determinante tra le infermità psichica sofferta dal XX ed attività di servizio,

per le seguenti motivazioni.

A differenza di quanto sostenuto dal CTP di parte attrice, non risultando dagli atti condizioni obiettivamente eccedenti le attribuzioni connesse alla qualifica di sottufficiale dell'Aeronautica Militare e comunemente richieste nell'espletamento dell'attività lavorativa in relazione alla formazione culturale e professionale della categoria né essendo emersa inoltre l'esposizione a particolari eventi che possano essere considerati "psicotraumatizzanti" e capaci di determinare lo stato di stress come risposta psicofisica, tale da indurre un danno funzionale organico, in questo caso il disturbo del tono dell'umore/nevrosi ansiosa, lo scrivente Ufficio ritiene che non sia possibile ammettere qualsivoglia relazione tra l'infermità psichica denunciata e attività lavorativa.

Peraltro occorre anche rilevare che nell'ultima fase dell'attività lavorativa, come riportato nel verbale di riferimento, il XX era anche stato colpito da un grave lutto familiare, in grado di favorire, in un soggetto predisposto quale il ricorrente, quanto meno un peggioramento della sintomatologia psichiatrica sempre indipendentemente dalle mansioni svolte".

1.2 Con riferimento all'ipertensione arteriosa, l'organo consulenziale ha rappresentato che "l'ipertensione essenziale o primaria, quale quella da cui è affetto il XX, non è scatenata da fattori secondari (come patologie a carico di alcuni organi), ma è dovuta a cause non ancora identificate. Il termine essenziale è stato coniato dai primi

studiosi della patologia i quali cominciarono ad evidenziare come, con l'aumentare dell'età, l'ipertensione si riscontrasse in numero sempre maggiore di individui. Pensarono perciò che l'ipertensione fosse una condizione necessaria, quindi essenziale, e la definirono appunto ipertensione essenziale. Esistono dei fattori che favoriscono l'insorgenza e lo sviluppo dell'ipertensione primaria. Sicuramente uno di questi è la componente genetica... omissis... Dal punto di vista ambientale è stato visto come individui che vivevano in zone povere, dove la dieta era rappresentata da ciò che la natura offriva, in cui gli abitanti non mostravano ipertensione, una volta emigrati nei Paesi industrializzati, manifestavano ipertensione arteriosa. Questo sottolinea l'assoluta importanza di una dieta corretta ...omissis... L'ipertensione risulta essere familiare e ricorrere più frequentemente all'interno di alcune famiglie. L'età ed uno stile di vita sedentario favoriscono l'insorgenza dell'ipertensione e questi fattori, unitamente ad una dieta ipercalorica e con un alto contenuto di sodio contribuiscono all'instaurarsi dell'ipertensione... omissis... In ogni singolo individuo il livello di pressione arteriosa dipende dall'interazione tra fattori genetici, ereditari e lo stile di vita applicato. È ben riconosciuto che l'ipertensione essenziale ha un'importante componente ereditaria, sulla quale insistono le componenti legate allo stile di vita e l'alimentazione seguita... Omissis ...Generalmente, è stato scoperto che la metà di tutti i casi di ipertensione è imputabile allo stile di vita. Tra questi è possibile ricordare

la vita sedentaria, dieta ipercalorica, alto contenuto di sodio e calcio, obesità e particolari condizioni di stress psico-fisico. In quanto a quest'ultimo fattore va osservato tuttavia che nel determinismo di episodi di rialzi pressorii, lo stress deve essere continuo, intenso, fonte di angoscia per l'individuo, assorbente sotto il profilo psichico e fisico, aspetto non riconducibile nell'ambito di qualsivoglia attività lavorativa e tale da poter assurgere a vero e proprio fattore usurante per il muscolo cardiaco e la funzione circolatoria.

Tutto ciò posto, dall'esame degli atti NON emerge che le mansioni di sottufficiale svolte dal Di Virgilio, pur se con dedizione e senso di responsabilità, fossero da considerare quali imperniate di cospicuo stress psico-fisico e tali da coinvolgere la personalità dell'individuo anche al di fuori dell'orario di lavoro. Infatti, riguardo l'invocato stress lavorativo, non si può non osservare che pur tenendo presente che la risposta individuale ad un evento stressante è in rapporto alla percezione dei livelli di allarme che l'evento pone al singolo individuo, dovendosi quindi ammettere una componente soggettiva dello stress, nella fattispecie di cui si discute si devono evidenziare quegli aspetti insiti negli eventi lavorativi che possano obiettivamente e comunemente ammettersi idonei a procurare uno stato di stress e che nel caso specifico non risultano sussistenti".

Con riguardo, infine, all'ernia iatale il consulente incaricato ha rappresentato che "questa consi-

ste in una protrusione dello stomaco attraverso lo iato diaframmatico. La maggior parte delle ernie è asintomatica ma talora si verifica, a causa del reflusso acido, una malattia da reflusso gastroesofageo con secondaria possibile esofagite come nel caso in esame. L'eziologia dell'ernia iatale è solitamente sconosciuta, però si ritiene che l'ernia iatale si formi a seguito di stiramenti delle inserzioni fasciali tra l'esofago e il diaframma a livello dello iato (l'apertura attraverso la quale l'esofago attraversa il diaframma). Nessuna correlazione può pertanto essere posta con il servizio prestato. Decade pertanto il secondo quesito relativo alla classifica".

Occorre rilevare che l'organo consulenziale ha esaminato le osservazioni formulate dal CTP dott.ssa Monica Ciardi ed ha evidenziato che le stesse "non fanno che ripetere quanto già emerso nel corso delle OOPP svolte in contraddittorio tra le parti e quanto riportato nella perizia di parte, relativamente all'attività lavorativa svolta dal sig. XX, ritenuta altamente stressante dal punto di vista psico-fisico ed in grado di determinare/aggravare anche concausalmente le infermità denunciate, oggetto del contendere, non apportando alcun elemento nuovo in grado di modificare il parere già espresso che pertanto si conferma in toto".

Alla luce del motivato parere del consulente incaricato -condiviso per il rigore logico-scientifico espresso- la pretesa pensionistica del ricorrente è da ritenere priva di fondamento giuridico, e il decreto impugnato immune da censure. Non si reputa,

pertanto meritevole di accoglimento la richiesta formulata da Parte attrice di ulteriori approfondimenti istruttori.

3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe. Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
19 febbraio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA